



Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N° 58\2008

CONSIGLIO DIRETTIVO

Atti n.283372\2.8\2005\8156

Seduta del 9 dicembre 2008

<i>Presidente</i>	<i>BRUNA BREMBILLA</i>	
<i>Vice Presidente</i>	<i>GIACOMO BERETTA assente</i>	
<i>Vice Presidente</i>	<i>FRANCO TAGLIAFERRI</i>	
<i>Consiglieri</i>	<i>CARLA ANDENA</i>	<i>ANTONELLO PATTA assente</i>
	<i>GIANCARLO CAPELLI</i>	<i>DARIO OLIVERO</i>
	<i>RENATO CIPOLLA</i>	<i>PAOLO ROMITI</i>
	<i>PAOLO DEL NERO</i>	
	<i>ANDREA GAIARDELLI</i>	

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

OGGETTO: Proposta di variante normativa del Piano Territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano inerente "Aree di ricomposizione dei margini urbani e di riqualificazione paesistica ed ambientale, di interesse pubblico e di riassetto urbanistico"

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dr Cristina Melchiorri f.f. Direttore Parco Agricolo Sud Milano

L'atto si compone di 7 pagine di cui _ _ pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano il Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/818 del 3 agosto 2000 "Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano";

Considerato che a seguito dell'approvazione del PTC è stata approvata la perimetrazione definitiva del Parco ai sensi dell'art. 19 della l.r. 86/83;

Rilevato che già nel corso dello stesso anno di approvazione del PTC sono pervenute diverse istanze da parte di Comuni del Parco per la modifica del medesimo, inerenti situazioni e motivazioni eterogenee, comprendenti, tra l'altro, esigenze di adeguamento alla pianificazione urbanistica comunale ovvero rettifiche cartografiche;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 29 del 21.7.2006, "Parere in merito all'applicazione dell'art. 54 delle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano finalizzato alla rettifica cartografica del PTC" con la quale si proponeva alla Giunta regionale di apportare le modifiche richieste inerenti rettifiche cartografiche del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, rinviando a successivo atto e a più approfondita verifica la proposta di variante al PTC relativa alle altre e più consistenti richieste di modifica;

Vista la nota n. 240588 del 21.11.06 della DG Qualità dell'ambiente della Regione Lombardia, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 54 delle NTA del PTC, rilevando la necessità che anche le rettifiche proposte dal Consiglio Direttivo siano oggetto di procedimento di variante al piano nelle forme previste dall'art. 19 della l.r. 86/83;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 30 gennaio 2007, con la quale, rettificando il precedente atto, si è stabilito di non dar seguito all'iter istituzionale intrapreso per le rettifiche di confine di cui sopra, onde conformarsi alle direttive della Regione Lombardia;

Considerato che a tal fine sono state predisposte apposite linee guida, sottoposte all'attenzione del Consiglio direttivo del Parco nella seduta del 13 febbraio 2007 e successivamente illustrate nell'Assemblea dei Sindaci del 29 febbraio 2007, anche al fine di acquisire dai Comuni ulteriori elementi di valutazione in merito alle esigenze di modifica e di condivisione dei criteri di ammissibilità delle istanze in esame, con particolare riguardo all'applicazione di meccanismi di compensazione ambientale a favore del Parco e di verifica di coerenza con le scelte di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della l.r. 12/05;

Dato atto che tutti i Comuni del Parco dovranno conformarsi alle disposizioni della l.r. 12/05, adottando i propri PGT entro i termini stabiliti dalla stessa normativa;

Ritenuto che al fine di rendere efficaci i criteri previsti dal Parco per la validazione delle proposte di modifica del PTC richieste dai Comuni in sede di formazione del PGT sia opportuno introdurre nella normativa del PTC apposite disposizioni, applicabili alla totalità dei Comuni del Parco, che garantiscano la compatibilità di dette modifiche con il regime proprio dell'area protetta, nonché l'applicazione delle summenzionate linee guida;

Considerato che il comma 3 dell'art. 18 della l.r. 86/83 prevede che "il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici";

Tenuto conto che i Piani di governo del Territorio dei Comuni del Parco sono sottoposti a parere di conformità al PTC da parte dell'Ente gestore del Parco;

Vista l'allegata proposta di variante normativa al PTC del Parco, predisposta dal Direttore del Servizio Programmazione e Controllo del Parco Agricolo Sud Milano, inerente le modalità di individuazione di *"Aree di ricomposizione dei margini urbani e di riqualificazione paesistica ed ambientale, di interesse pubblico e di riassetto urbanistico"* ;

Ritenuta condivisibile la proposta di variante in oggetto in quanto fornisce una soluzione tecnico-giuridica confacente alle necessità esposte dai Comuni, in conformità alle disposizioni regionali vigenti ed agli orientamenti degli organi del Parco;

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio provinciale l'adozione della proposta di variante normativa di cui sopra;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Centrale Risorse Ambientali facente funzioni di Direttore del Parco Agricolo Sud Milano, Dr.ssa Cristina Melchiorri, in data 28/10/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Udito il relatore;

Con voti favorevoli 5, contrari 4, astenuti \ espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di proporre al Consiglio provinciale, per le ragioni citate in premessa, l'adozione della seguente proposta di modifica alle norme tecniche di attuazione del PTC del Parco Agricolo sud Milano:

“Dopo l'art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano si aggiunge il seguente articolo:

Art. 3 bis

Aree di ricomposizione dei margini urbani e di riqualificazione paesistica ed ambientale, di interesse pubblico e di riassetto urbanistico

1. *All'atto della formazione o dell'adeguamento della pianificazione comunale per il governo del territorio di cui al Capo II della l.r. 12/05, possono essere individuate, all'interno del perimetro del Parco, "aree di ricomposizione dei margini urbani e di riqualificazione paesistica ed ambientale, di interesse pubblico e di riassetto urbanistico", nei limiti e con le modalità stabilite dal presente articolo.*
2. *Le aree di cui al precedente comma 1 sono individuate dai Comuni, d'intesa con l'Ente gestore del Parco, nei rispettivi PGT, che a tal fine, mediante apposito studio di compatibilità da redigersi con le modalità di cui al successivo comma, devono:*
 - a) dimostrare che le aree proposte e gli interventi previsti dal PGT comporteranno un significativo accrescimento della qualità ambientale e del paesaggio del Parco;*
 - b) dimostrare sulla base di dati oggettivi che la necessità di individuare le aree così classificate deriva da ragioni di interesse pubblico o generale ed in particolare da fabbisogni locali in termini di:*
 - domanda abitativa endogena;*
 - riorganizzazione delle attività produttive presenti sul territorio;*
 - esigenze di servizi pubblici o di interesse pubblico o di infrastrutture non compatibili con il vigente regime del PTC del Parco;*
 - eliminazione di elementi di degrado o disturbo dell'assetto urbanistico;*
 - c) dimostrare sulla base di dati oggettivi che la necessità di individuare le aree così classificate deriva da ragioni di interesse pubblico o generale di livello sovracomunale, riconosciuti come tali dalla Provincia e dal Parco;*
 - d) dimostrare che la dimensione delle aree interessate da tale classificazione, comunque non superiore al limite percentuale di cui al successivo comma 4, è commisurata alle esigenze su esposte;*
 - e) definire l'assetto urbanistico delle aree così classificate, attraverso schemi planivolumetrici e di sistemazione ambientale e paesaggistica;*
 - f) definire con precisione le opere e gli interventi ambientali di compensazione in conformità a quanto previsto ai successivi commi 5 e 6;*
3. *Lo Studio di compatibilità di cui al precedente comma 2 verifica le proposte di uso del suolo nelle aree rurali e viene redatto sulla base delle risultanze di specifica analisi ed interpretazione oggettiva delle informazioni inerenti le aree agricole in esame e le connesse unità produttive aziendali, sia in termini socio-economici, sia in termini di ricadute ambientali. Applicando la metodologia proposta lo Studio dovrà riconoscere e precisare per tutti gli ambiti di trasformazione previsti dal documento di Piano le interferenze generate con il sistema agricolo, con specifico riferimento alle differenti attitudini funzionali del territorio rurale e specificare i livelli di compensazione e/o mitigazione, evidenziare le problematiche che interessano tali ambiti e analizzare in modo esaustivo gli elementi sensibili ivi presenti (risorse idriche, elementi rilevanti del paesaggio, biodiversità, architettura storica, orditura e struttura agraria, ecc.) nonché le funzioni economiche, ambientali e sociali, che essi sono chiamati a svolgere. Lo Studio dovrà assumere come riferimento le informazioni disponibili presso il SITPAS*

(Sistema Informativo Territoriale Parco Agricolo sud Milano); esso dovrà contenere informazioni acquisibili secondo le modalità e gli standard utilizzati dal SITPAS, al fine di consentire l'integrazione con il quadro conoscitivo provinciale. A tal fine, il Parco predispone ed approva le relative specifiche tecniche, ivi compresi i criteri per la determinazione del valore economico delle compensazioni e le modalità attraverso le quali il Parco fornisce ai Comuni interessati la necessaria base conoscitiva ed il supporto tecnico richiesto per l'applicazione della metodologia interpretativa adottata al fine di assicurare quanto richiesto.

4. *Le aree di cui al precedente comma 1, non possono comprendere, per ciascun comune, una superficie superiore all'1,5 % del territorio comunale compreso entro il perimetro del Parco, computato con l'esclusione dei territori di cintura urbana di cui al successivo art. 26 e dei comparti di fruizione di cui ai successivi 27 e 35. Tali aree non possono comunque superare complessivamente la superficie di 15 ettari per ciascuno dei comuni. Le aree di cui al presente articolo devono essere localizzate a margine delle zone urbanizzate, non possono costituire saldatura tra nuclei urbani e non possono essere localizzate negli ambiti delle tutele ambientali paesistiche e naturalistiche di cui al Capo II delle presenti Nta. I limiti massimi di superficie di cui al presente comma possono essere raggiunti anche con successive modifiche al PGT.*
5. *Le compensazioni di cui al precedente comma 3, lett. f) sono definite in termini di:*
 - *realizzazione di obiettivi generali del parco (aree naturalistiche, ecc);*
 - *realizzazione della rete ecologica provinciale;*
 - *ricomposizione dei margini urbani;*
 - *riqualificazione del paesaggio agrario;*
 - *riqualificazione del paesaggio d'ambito delle cascine e dei nuclei rurali di interesse paesistico;*
 - *eliminazione di elementi di degrado e di attività incompatibili;*
 - *arricchimento della dotazioni naturalistiche;*
 - *opere funzionali ad una migliore fruizione del Parco;*
 - *opere di recupero e conservazione di beni storici ed architettonici;*
 - *aumento dell'accessibilità diretta al parco, come percorsi e visuali;*
 - *cessione all'ente gestore del Parco di aree significative sotto il profilo ambientale e paesaggistico.*
6. *Il valore economico delle opere di compensazione deve essere proporzionato all'incremento del valore immobiliare delle aree individuate ai sensi del precedente comma 1; il PGT definisce criteri e garanzie per la contestuale attuazione delle opere di miglioramento ambientale e fruitivo connesse agli interventi di trasformazione di cui al precedente comma 5, anche con il coinvolgimento dei soggetti privati interessati.*
7. *Per le aree di cui al comma 1, i comuni definiscono con il Piano delle regole e il Piano dei servizi: a) le destinazioni d'uso; b) i progetti di definizione del profilo dei margini urbani in rapporto al paesaggio agrario circostante; c) speciali interventi di miglioramento ambientale del territorio a parco del comune, connessi all'attuazione degli interventi di trasformazione; d) speciali interventi di sviluppo della fruizione del Parco connessi all'attuazione degli interventi di trasformazione.*
8. *Le previsioni inerenti l'individuazione delle aree di cui al presente articolo, formulate dai Comuni previa consultazione dell'Ente gestore del Parco, sono sottoposte a deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco, da assumersi nell'ambito delle procedure di cui all'art. 21 della l.r. 86/83, previa verifica di rispondenza ai criteri di cui ai precedenti commi, da effettuarsi sulla base dello studio di compatibilità di cui al precedente comma 4 ed assumono efficacia a seguito del conseguente recepimento delle relative integrazioni cartografiche nelle tavole di PTC, da effettuarsi da parte dell'Ente gestore del Parco entro 30 giorni dall'emissione del parere e comunque non oltre la data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione definitiva degli atti di PGT. Le modifiche conseguenti al recepimento del PTC sono pubblicate sul BURL.*

9. *Aree di ricomposizione dei margini urbani e di riqualificazione urbanistica ed ambientale possono essere individuate in sede di adozione dei Piani di cintura urbana di cui all'articolo 26 delle Nta, nei comparti di fruizione di cui agli articoli 27 e 35 delle Nta, anche in esubero ai limiti di cui al comma 3; le aree così individuate sono recepite nei PGT dei comuni interessati; I Piani di cintura e il Piano di settore della Fruizione definiscono gli elementi ed i criteri di compensazione.*

2) Di trasmettere il presente atto al Consiglio provinciale al fine dell'adozione dello stesso nei termini stabiliti dall'art. 19 della l.r. 30.11.83, n. 86 e successive modifiche, e la successiva trasmissione alla Giunta regionale per i provvedimenti di competenza;